DICHIARAZIONE DI FESTIVITA', A TUTTI GLI EFFETTI CIVILI, DEL GIORNO 19 MARZO DEDICATO A SAN GIUSEPPE

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il giorno 19 marzo, dedicato a San Giuseppe, e' dichiarato festivo, a tutti gli effetti civili.

Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le norme del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2030, dei Regi decreti-legge 26 luglio 1925, n. 1617, e 21 ottobre 1926, n. 1779, nonche' quella contenuta nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 3 gennaio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Dichiarazione di festivita', a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo dedicato a San Giuseppe
Estremi	Legge 6 dicembre 1928, n. 2765

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dichiarazione-di-festivita-a-tutti-gli-effetti-civili-del-giorno-19/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it